

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2014 promossa da:

**SOCIETA' CLIENTE**

**ATTORE**

contro

**BANCA**

**CONVENUTO**

**OMISSIS e OMISSIS**

**TERZI CHIAMATI**

**OMISSIS S.R.L.**

**INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La **SOCIETA' CLIENTE** ha convenuto in giudizio la **BANCA**, al fine di ottenere la restituzione della somma indebitamente corrisposta in esecuzione del rapporto di conto corrente ordinario n. xxxx, cui accede un contratto di apertura di credito con anticipo fatture, previa declaratoria di nullità dei contratti stante la sussistenza di causa illecita o motivo illecito, in quanto l'Istituto di credito convenuto avrebbe consentito deliberatamente e scientemente alla società attrice di accedere a linee di credito in modo del tutto irregolare, applicando un saggio di interesse maggiore di quello relativo ad altre forme di finanziamento; ha inoltre dedotto che i contratti de quo sarebbero affetti da nullità per anatocismo e usura, nonché per mancanza di valida pattuizione degli interessi ultralegali e delle spese accessorie; infine, ha domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illegittima della Banca convenuta, tenuta sia nella concessione del credito in modo abusivo, sia in occasione della predisposizione degli accordi indirizzati alla realizzazione del piano di risanamento proposto ai sensi dell'art. 67 legge fall.

Si è costituita la **BANCA**, contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni ed eccependo la prescrizione quinquennale della domanda relativa alla restituzione degli interessi e la prescrizione decennale di tutte le avverse domande; ha inoltre avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'odierna attrice al pagamento della somma di € 299.709,90 a titolo di fatture anticipate, scadute e non rimborsate, oltre interessi maturati sulle operazioni di anticipazione alla data del 31.3.2015, pari ad € 77.437,67; la domanda riconvenzionale è stata avanzata anche nei confronti di (omissis) e (omissis) quali garanti, di cui la convenuta ha chiesto la chiamata in causa.

Autorizzata la chiamata, si sono costituiti i terzi chiamati (omissis) e (omissis), eccependo l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato espletamento della procedura di mediazione; nel merito, hanno ribadito le deduzioni ed eccezioni già sollevate da parte attrice nell'atto di citazione.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

INDEBITO: l'attore deve provare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione

*Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140*

È stato espletato il tentativo di mediazione e, con ordinanza del 18.2.2017 emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. su istanza di parte convenuta, il Giudice ha ingiunto a parte attrice e ai terzi chiamati il pagamento della complessiva somma di € 377.147,57 oltre agli interessi e alle spese processuali.

Con comparsa depositata il 27.8.2018, è intervenuta in giudizio (omissis) s.r.l. quale cessionaria del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

È stata espletata una CTU e, all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

2. Va anzitutto premesso che la domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso dei rapporti di conto corrente e anticipo su fatture, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alle questioni di nullità sollevate da parte attrice); 2) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c..

Sotto quest'ultimo profilo, deve ritenersi che parte attrice era quindi onerata dell'allegazione e della prova di aver eseguito il pagamento delle rimesse di natura solutoria eseguite sul conto corrente.

Invero, va ricordato che alla luce di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, cristallizzato nella nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010, le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto non possono essere considerate quali pagamenti ai fini dell'azione di ripetizione di indebito, salvo che abbiano natura strictu sensu solutoria perché effettuate oltre i limiti del fido concesso o in assenza di fido. Pertanto, in caso di rimesse meramente ripristinatorie della disponibilità di credito sul conto, l'azione di ripetizione potrà essere esercitata solo alla chiusura del conto stesso, quando la Banca avrà effettivamente riscosso il saldo finale, nel computo del quale risultino comprese le somme non dovute.

A tal fine, per chiarezza espositiva, è utile riportare uno stralcio della sentenza Cass. civ. n. 798 del 15/01/2013: "le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418) - affrontando la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumevano, come nella specie, indebitamente corrisposti in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente bancario - hanno fatto riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca (cfr. Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588), al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens. In tale prospettiva è stato osservato che, se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto

*Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140*

dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”.

Nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto sin qui richiamati, trattandosi di rapporti ancora in essere al momento dell'introduzione della domanda, parte attrice era quindi onerata dell'allegazione e della prova di aver eseguito i versamenti volti a ripianare lo scoperto di conto corrente per superamento del limite di affidamento (solutori), distinguendoli dai versamenti eseguiti al solo fine di ripristinare la provvista (che come detto non sono ripetibili in costanza di rapporto).

La domanda restitutoria risulta tuttavia carente sotto tale profilo sia in punto di allegazione che di prova e merita per ciò solo di essere rigettata.

Invero, in mancanza di allegazione dei pagamenti eseguiti, non può neppure applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale comporta che la parte onerata sia esonerata dalla dimostrazione di quei fatti e circostanze che, sebbene allegati, non siano stati specificatamente contestati dalla parte costituita (cfr. Cass. civ. n. 31619 del 06/12/2018: “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità”).

Tali lacune non possono neppure colmarsi a mezzo di CTU che, come è noto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di ausilio al Giudice per la valutazione di dati già acquisiti al processo.

Sul punto, va ricordato che la Suprema Corte, proprio in materia di controversie di diritto bancario come quella che ci occupa, ha di recente ribadito che ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega, ma non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza, ipotesi questa che ricorre «quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass. civ. del 23/02/2016 n. 5091, che richiama in termini Cass. civ. del 14/02/2006, n. 3191).

Nel caso di specie, posto che il pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. integra un fatto costitutivo della domanda, come sopra precisato, e rilevato che l'accertamento dello stesso non richiede particolari cognizioni tecniche, la richiesta CTU sotto tale profilo deve ritenersi esplorativa.

3. Ciò posto, va comunque esaminata la domanda di nullità dei contratti secondo quanto dedotto da parte attrice, in quanto avente autonoma rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire (nel senso che deve comunque ritenersi sussistente l'interesse di parte attrice alla declaratoria di nullità del contratto, indipendentemente dall'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito che ne consegue), trattandosi di rapporti ancora in corso al momento dell'introduzione della domanda.

Sul punto, va osservato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.

In particolare, deve ritenersi rientrante nell'onere probatorio dell'attore la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente, ai fini della verifica in punto di fatto della sussistenza delle ipotesi di nullità invocate.

La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova” (Cass. n. 2072/2014).

4. Sotto un primo profilo, parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento mediante anticipo su fatture in quanto avente causa illecita o motivo illecito; in particolare, ha sostenuto che la Banca avrebbe scientemente consentito alla società attrice di accedere al finanziamento in modo del

*Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140*

tutto improprio, maturando costanti commissioni ed interessi creditorî per operazioni a breve, non assistite dalle fatture che giustificavano l'emissione delle ricevute bancarie.

Tale allegazione è generica ed indimostrata. Parte attrice ha ommesso l'indicazione specifica delle circostanze di fatto che darebbero luogo alla complessa fattispecie dedotta e ha mancato di produrre in giudizio la prova dei propri assunti.

5. Quanto alla contestazione circa la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, che la stessa è genericamente formulata.

Invero, gli odierni attori si sono limitati ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura usuraria del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento, come già rilevato, ai fatti di causa e ai contratti oggetto della stessa, non avendo parte opponente dedotto i singoli periodi in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso-soglia, né indicato i valori di riferimento per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la Banca convenuta-opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari.

Tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperienza di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n. 11317/2003).

Peraltro, il contratto di conto corrente n. xxxx, prodotto in giudizio da parte convenuta (all. 4), è stato stipulato in data 29.3.1996 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996 sull'usura bancaria.

Ne deriva che il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato nel corso del rapporto, mentre non è dedotta la natura usuraria del tasso al momento della sua pattuizione.

Trattasi, quindi, della cd. usura sopravvenuta, che si verifica appunto quando le pattuizioni relative agli accessori del credito siano stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996, ovvero successivamente ad essa, ma in termini validi e in prosieguo di tempo vengano a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia - in relazione alla quale va esclusa l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.

Invero, il D.L. 394/2000 convertito in L. n. 24/2001, onde dirimere i dubbi interpretativi generati dalla differente formulazione lessicale della norma penale (che punisce chiunque si fa dare o promettere interessi) e di quella civile (se sono convenuti interessi usurari), ha chiarito, all'art. 1 che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Ne deriva che la valutazione di usurarietà deve dunque rimanere circoscritta al momento genetico della convenzione negoziale.

La Corte costituzionale, con sentenza 25.2.2002 n. 29, ha avallato la conformità a Costituzione della norma di interpretazione autentica. In particolare, muovendo dalla considerazione che la ratio della L. 108/96 consiste nel contrastare in modo incisivo il fenomeno dell'usura, secondo logiche di oggettività e deterrenza, oggettivando i contorni del reato ed agevolandone l'accertamento, ha ritenuto che la legge di interpretazione autentica offre lineare chiarimento interpretativo alla norma disponendo che l'apparato sanzionatorio penale e civile da questa disegnato rimanga agganciato alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie. Peraltro, la stessa Corte ha osservato che "restano evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali".

Di recente, tale orientamento è stato avallato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite la quale ha statuito il seguente principio, applicabile anche al contratto di conto corrente: "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140*

qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. civ. Sez. Un. . 24675 del 19/10/2017).

Pertanto, l'usura sopravvenuta non determina di per sé la nullità della pattuizione contrattuale relativa al tasso di interesse ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.

6. Quanto all'anatocismo, va invece rilevato che parte attrice ha espressamente dedotto l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'inizio del rapporto. Sul punto, non vi è alcuna contestazione. Peraltro, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risulta dall'esame degli estratti conti versati in atti.

Deve quindi dichiararsi la nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla previsione di capitalizzazione trimestrale dell'interesse a debito.

Invero, appare ormai consolidato l'orientamento in base al quale per i contratti stipulati prima del 1° luglio 2000 è illecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché basata su uso negoziale e non normativo, come invece richiesto dall'art. 1283 c.c. ai fini della deroga al generale divieto di anatocismo. La previsione di una tale capitalizzazione è in conclusione nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (cfr. la nota pronuncia a Sez. Un. di Cass. n. 21095 del 4.11.2004).

Peraltro, la difesa della Banca convenuta è infondata, laddove pretende di aver adeguato le condizioni contrattuali secondo la disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR citata mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuto adeguamento della periodicità di capitalizzazione ai contratti in corso.

Il nuovo art. 120 TUB e la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in vigore dal 22 aprile 2000) - che stabiliscono la validità dell'anatocismo purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori - non hanno determinato alcuna sanatoria per i contratti stipulati antecedentemente.

In particolare, l'art. 7 della menzionata delibera CICR statuisce che "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Nel caso di specie, non risultano dedotte dalla Banca convenuta né l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso, né l'avvenuta comunicazione scritta alla clientela entro il 31 dicembre 2000.

È stato demandato al CTU il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti senza alcuna capitalizzazione ed in tal modo è stato calcolato che la Banca ha addebitato illegittime competenze per € 579,31.

7. La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, in relazione al dedotto comportamento illegittimo della Banca convenuta nell'erogazione del credito e nella mancata esecuzione del piano di risanamento, deve ritenersi infondata in quanto del tutto carente sotto il profilo della allegazione del danno.

In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, la legge opera infatti una distinzione fra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che far sorgere il diritto alla riparazione, id est al risarcimento. Distinzione la cui generalità è stata, com'è noto, riaffermata dalle SS.UU. nelle c.d. sentenze di San Martino (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008 e le altre tre gemelle).

Nel caso di specie, parte attrice non ha neppure dedotto se il danno di cui chiede il risarcimento sia di tipo patrimoniale o non patrimoniale né individua le circostanze di fatto che lo integrerebbero.

La mancata allegazione di un danno-conseguenza è già di per sé sufficiente a determinare l'infondatezza della domanda.

Ritiene questo giudice non potersi neppure procedere ad una liquidazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140*

riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno ( “il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).

Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito da parte attrice ai fini della prova dell'esistenza del danno né ai fini della sua liquidazione equitativa.

8. Passando all'esame della domanda riconvenzionale, la stessa deve ritenersi fondata, in quanto la Banca convenuta ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente e anticipo su fatture, le fidejussioni rilasciate da Giacomo Bonaventura e Santuzza Campolo, nonché gli estratti conto relativi a ciascun anticipo su fattura, i quali, secondo consolidata giurisprudenza, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000), che nella specie non sono state sollevate; l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).

Pertanto, la domanda riconvenzionale deve trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c..

9. Le spese di lite seguono la soccombenza, che nel caso di specie sussiste in capo a parte attrice: invero, l'accoglimento della questione di nullità in relazione all'anatocismo (con il rigetto di ogni altra domanda) ha portato ad accertare l'illegittimo addebito dell'importo di € 579,31, a fronte di un credito accertato in capo alla Banca convenuta per € 377.147,57.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 260.001 ad € 520.000,00).

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, atteso che il calcolo eseguito dal perito ha consentito di accertare l'addebito di competenze illegittime in capo alla Banca convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 1232 con riferimento alla clausola di capitalizzazione degli interessi;
- ridetermina il saldo di conto corrente con esclusione della somma di € 579,31 a debito del correntista;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 18.2.2017;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.692,00, di cui € 15.478,00 per compensi ed € 1.214,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente in capo ad entrambe le parti in solido.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Civitavecchia, 3 novembre 2021

Il Giudice Dott.ssa Giulia Sorrentino

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

*Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 03.11.2021 n. 1140*

EX PARTE CREDITORIS